

SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS PALERMO

RECUPERO DEL 2,50% DEL PRELIEVO OPERATO SULLA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA BUONUSCITA- Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012"

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva**, prevista dall'art. 37, comma 1, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032). **Ciò a conferma della fondatezza della tesi relativa alla soppressione della ritenuta dal 1 gennaio 2011.**

Inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legge, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Il Giudice delle Leggi ha ritenuto che **l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante.**

In base a tale pronuncia il datore di lavoro dovrebbe procedere d'ufficio alla sospensione della ritenuta in questione. In tal senso, abbiamo notizia, ad esempio, che il CINECA, ente preposto alla elaborazione degli stipendi del personale dell'Università, ha fatto pervenire agli Atenei la notizia di avere recepito la sentenza della Corte Costituzionale adeguando gli stipendi alla pronuncia.

Al fine di intimare al datore di lavoro la sospensione della trattenuta illegittimamente operata, anche alla luce della sentenza della Corte, abbiamo predisposto ulteriori atti di diffida e messa in mora che alleghiamo e che fanno riferimento alla stipula dei contratti ante 2000, post 2000 e alla circostanza di avere optato per la previdenza complementare.

Per quanto attiene alla restituzione delle somme già trattenute, non è peraltro affatto scontato che l'Amministrazione proceda alla restituzione, con i relativi interessi, delle ritenute sino ad ora operate. Peraltro, considerata l'entità delle somme che l'ente previdenziale dovrebbe restituire agli iscritti, non si può escludere un intervento legislativo o, addirittura, un decreto legge da parte del governo per ovviare agli effetti della pronuncia della Consulta. **Sotto questo profilo resta attuale l'interesse alla proposizione del ricorso per impedire anche questo "scippo" ai danni dei lavoratori pubblici, già fortemente colpiti dalle manovre governative.**

Considerato che le sentenze della Corte Costituzionale si applicano a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti, con la sola esclusione di quelli "esauriti" (per i quali cioè si sia formato un giudicato negativo ovvero sia maturato un termine di decadenza o

prescrizione), le circostanze sopra riferite concorrono ancor di più a suggerire la via del ricorso giurisdizionale.

La Segreteria Provinciale dello SNALS Confsal, attraverso l'Ufficio legale della sua Confederazione, la CONFESAL, ha predisposto, per quanti non l'avessero già fatto, un ricorso al giudice ordinario a cui è possibile aderire entro la data **del 15 Novembre 2012**.

Per le adesioni e per le ulteriori informazioni, il Personale può rivolgersi alla Segreteria Provinciale dello SNALS nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.